

Roma, 11 settembre 2014

Prot. n° 683/IA/14

Cara collega e caro collega,  
continuano a pervenire a questo Ordine richieste di liquidazione di parcella, relative a contenziosi con clienti privati, prive di qualsiasi documento d'incarico professionale. A tale proposito si ricorda che il D.L. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, oltre ad abolire definitivamente le tariffe professionali, all'art. 9 - comma 4 recita: *“Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”*

Pertanto si consiglia di formalizzare l'incarico con una lettera o con un contratto debitamente sottoscritto dalle parti o, al limite, facendosi controfirmare per accettazione il preventivo di massima obbligatorio per legge. La sottoscrizione di un regolare documento d'incarico non assicura (purtroppo) la certezza dell'incasso dell'onorario da parte del professionista, ma mette quest'ultimo in una posizione di correttezza deontologica e legale in caso di contenzioso. In questo ultimo caso l'onorario del professionista sarà stabilito da un giudice sulla base del D.M. 140/12 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia”*. L'art. 6 del D.M. 140/12 recita: *“L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-*

*legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso".* Dato che il successivo art. 7 recita *"In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa."*, si può facilmente comprendere quanto possa essere sfavorevole un **elemento di valutazione negativa**.

Per le richieste di vidimazione/liquidazione di parcelle nei casi di contenzioso in assenza del preventivo di massima questo Ordine, nell'esercizio della propria funzione, sancita dall'art. 5 punto 3 della L. 1395 del 24 giugno 1923, di fornire su richiesta *"parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese"* si attiene al D.M. 140/2012. Pur non essendoci un obbligo specifico, si ritiene logico attenersi alla stessa norma a cui farà riferimento l'organo giurisdizionale; per cui si invitano i colleghi che ricadono in questa casistica a redigere parcelle per la richiesta di liquidazione in conformità al D.M. 140/2012. Si sottolinea che il parere dell'Ordine espresso tramite la liquidazione della parcella non è comunque vincolante per il giudice.

In tutti gli altri casi di richiesta di vidimazione la valutazione dell'Ordine si baserà sulla verifica del compenso che il professionista ha concordato con il committente, verificando il rispetto della deontologia professionale e delle condizioni contrattuali e, in base ad esse, la congruità di quanto richiesto.

In caso di lavori pubblici si verificherà il rispetto del D.M. 143/2013 e, per lavori antecedenti la data di entrata in vigore del Decreto (21/12/2013), la base di riferimento sarà il tariffario dei Geologi (D.M. 18/11/1971 e successive modifiche).

Nel preventivo di massima e nel documento d'incarico è consigliato, seppur non obbligatorio, far riferimento a parametri rintracciabili nelle normative, così da rendere più oggettive le valutazioni e porsi in posizione di sicurezza in caso di contestazioni. A tale scopo il professionista può fare riferimento, anche applicando successivi sconti e ribassi, al già citato D.M. 140/2012, al tariffario dei Geologi (D.M. del del 18/11/1971 e successive modifiche), al D.M. 143/2013 *Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*.

Si ricorda infine che per i lavori inerenti la ricostruzione post sisma de

L'Aquila la vidimazione della parcella va richiesta direttamente all'Ordine Regionale dell'Abruzzo.

Cordiali  
saluti

*Il Presidente*

*Dr. Geol. Roberto Troncarelli*

Ordine dei Geologi del Lazio - Via Flaminia 43, 00196 Roma  
Tel.: 0636000166 Fax: 0636000167 [ordine@geologilazio.it](mailto:ordine@geologilazio.it)